

CONTRATTO TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Vitaliano Brancati n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, e per la stessa in persona di Claudio Campobasso nella sua qualità di Reggente ad interim del Dipartimento Difesa del Suolo

e

la Ditta Eliosoft- Giancarlo Dal Moro (nel seguito indicata come Ditta) con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD) – Via Palmanova 18/G - codice fiscale DLMGCR69A20G914Z e partita IVA 01111260327, in persona di Giancarlo Dal Moro nella sua qualità di titolare

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta vende all'ISPRA, che acquista, il software specialistico per l'elaborazione di dati geofisici winMASW Versione Academy, così come descritto nelle Specifica tecnica – Elenco materiali e nell'offerta della ditta del 02 luglio 2012, confermata con dichiarazione del 26/09/2012, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

La presente fornitura è soggetta all'osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso della Ditta che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:

- Clausole contrattuali
- Offerta della Ditta n. 02 luglio 2012 confermata con dichiarazione del 26/09/2012
- Le norme del codice civile, nonché la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di forniture e di servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.

La Ditta si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto. Resta a carico della Ditta, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'ISPRA, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

Art. 3 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del contratto è fissato a corpo in € 2650,00 (Euro duemilaseicentocinquanta/00), più IVA, che l'ISPRA si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura.

ART. 4 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALI

I beni devono essere consegnati presso la sede ISPRA di Roma via Vitaliano Brancati 48 entro tre mesi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all' 0,1% del valore del presente contratto, da scomputare al pagamento della relativa fattura, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi, trascorsi i quali, il contratto si intenderà risolto di diritto tra le parti, salvo il diritto d' ISPRA al



risarcimento del maggior danno subito.

ART. 5 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto principale del contratto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al pubblico appalto cui partecipano.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c...
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

ART. 6 – RESPONSABILE DI CONTRATTO

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dall'ISPRA a mezzo del Responsabile di Contratto, designato nella persona di Marco Amanti. La Ditta comunicherà per iscritto all'ISPRA il nominativo del proprio Responsabile di contratto contestualmente alla stipula del presente atto, o al massimo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

ART. 7 – PAGAMENTI


Il pagamento dell'importo contrattuale, pari a € 2650,00 (Euro duemilaseicentocinquanta/00), più IVA, avverrà entro 90 giorni dal ricevimento, da parte dell'ISPRA, della fattura, che verrà emessa successivamente alla verifica di regolare esecuzione della fornitura.

La Ditta emetterà fattura POSTICIPATA in originale e due copie indirizzate a:

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale
Settore Amministrazione
Via Vitaliano Brancati, n. 48
00144 - ROMA
Codice Fiscale e Partita IVA 10125211002

e dovrà riportare il seguente codice CIG Z15065E69D, il seguente riferimento alfanumerico 127/SUO/4705..... ed il seguente numero di cottimo fiduciario: 127/12/CF.

Non si procederà al pagamento delle fatture difformi da quanto esposto.

 2

Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali indicati nell'allegato A.

ART. 8 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna revisione o aggiornamento dei prezzi.

ART. 9– RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili da ISPRA alla Ditta o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto alla società di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'ISPRA. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all'ISPRA in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

ART. 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALI

I risultati delle attività svolte e la relativa documentazione derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto sono di proprietà esclusiva di ISPRA, e saranno consegnati alla stessa al termine del contratto.

I contenuti ed i risultati delle attività oggetto del presente contratto non potranno essere utilizzati dalla Ditta né ceduti a terzi.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste dal presente contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c. è disposta previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi (30) trenta giorni dalla sua ricezione da parte della società; il contratto si intenderà risolto di diritto a decorrere dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 12 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta di subappaltare a terzi senza la formale e preventiva autorizzazione dell'ISPRA. Qualora ISPRA non autorizzi il subappalto entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta della Ditta, l'autorizzazione si intenderà negata. La Ditta non può causare una sospensione della esecuzione dei servizi a lei affidati, né può avanzare sugli atti contabili riserve di sorta, a causa di eventuali controversie che dovessero sorgere tra essa e le imprese operanti in subappalto. Resta inteso che tali soggetti contrarranno rapporto con la sola Ditta, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità della stessa per l'osservanza di ogni normativa vigente, nonché l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal personale contratto. Anche in caso di subappalto autorizzato, la Ditta manleva l'ISPRA da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione del presente contratto. Il subappalto senza la formale autorizzazione dell'ISPRA è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. previo incameramento della cauzione di cui all' art. 6 del presente contratto fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico della Ditta.

L'IVA è a carico dell'ISPRA nella misura prevista dalla legge.

Il Ditta *per* *3* *per*

ART. 14 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

I crediti derivati dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione se non previa autorizzazione scritta dell'ISPRA.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.


ART.16 – DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini del presente contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, l' ISPRA elegge il proprio domicilio in Via Vitaliano Brancati n. 48 – Roma, e la Ditta Eliosoft- Giancarlo Dal Moro presso la sede in Palmanova (UD) – Via Palmanova 18/G.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 22. 10. 2012

per la Ditta



per l'ISPRA

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO
Il Reggente
Dott. *Cludio Campobasso*



La Ditta dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 2 (Norme regolatrici del contratto), 3 (Corrispettivo), 4 (Termini di consegna e penali), 5 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (Pagamenti), 8 (Revisione dei prezzi), 9 (Riservatezza), 10 (Proprietà intellettuali), 11 (Risoluzione del contratto), 12 (Subappalto), 13 (Oneri fiscali), 14 (Incedibilità dei crediti), 15 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dalla Società accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

per la Ditta

